

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XC.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	994	BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	996, 997
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		MINIO . . . . .	996
PRESIDENTE . . . . .	994	RAFFAELLI . . . . .	996, 997
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		SCRICCIOLO, <i>Relatore</i> . . . . .	996
Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio di sali e tabacchi ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3266) . . . . .	994	Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3331) . . . . .	997
PRESIDENTE . . . . .	994	PRESIDENTE . . . . .	997, 998
LORETI, <i>Relatore</i> . . . . .	994	AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	997
Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3264) . . . . .	995	BENSI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	998
PRESIDENTE . . . . .	995	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	998
BUZZETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	995	<b>Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):</b>	
Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3329) . . . . .	995	Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica a comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (N. A. T. O.) ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ) (3330) . . . . .	998
PRESIDENTE . . . . .	995, 996	PRESIDENTE . . . . .	998
		AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . .	998
		RAFFAELLI . . . . .	998

	PAG.
<b>Disegno di legge (Rimessione all'Assemblea):</b>	
Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata dei prodotti petroliferi (3375)	
PRESIDENTE . . . . .	999
RAFFAELLI . . . . .	999
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	999

### La seduta comincia alle 16,40.

SOLIANO, *Segretario f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fortuna e Pella.

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Desidero comunicare agli onorevoli colleghi che l'onorevole Angelino, al quale avevamo inviato i nostri auguri in occasione della sua malattia, mi ha scritto ringraziando per i nostri voti augurali che gli sono giunti particolarmente graditi.

### Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi (3266) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e tabacchi (3266), già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 23 giugno 1966.

Il relatore, onorevole Loreti, ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

LORETI, *Relatore*. Il disegno di legge oggi al nostro esame riguarda l'integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, articolo che contiene le norme relative al trasporto, alla restituzione o alla vendita delle cose sequestrate. In base a questo articolo l'amministrazione finanziaria è depositaria e custode dei mezzi di trasporto sequestrati per contrabbando dei generi di monopolio. Dato

lo sviluppo del contrabbando e la diligente azione tesa a stroncare il contrabbando stesso, l'amministrazione è depositaria di un gran numero di questi mezzi di trasporto, raccolti presso gli appositi centri di raccolta organizzati nelle adiacenze dei magazzini tabacchi di Avenza e Piacenza; questi autoveicoli si trovano allo scoperto, senza alcuna protezione di fronte agli agenti atmosferici. Naturalmente gli automezzi si rovinano e si deprezzano, ed il ricavato della loro vendita è sempre al di sotto del reale valore degli automezzi stessi.

L'articolo 109 della citata legge dice che se vi è pericolo di deperimento, o la custodia è difficile e dispendiosa, l'ufficio di vendita o la dogana possono procedere, previa autorizzazione del giudice competente a conoscere il reato, alla vendita per incanto delle cose sequestrate; praticamente è però molto difficile che l'automezzo possa essere venduto prima della fine del procedimento penale.

Il disegno di legge al nostro esame tende a sveltire le pratiche per la vendita di questi automezzi; l'autorizzazione alla vendita potrà essere negata, infatti, solamente se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato.

Per tutte queste considerazioni ritengo che il provvedimento risolva reali esigenze dell'amministrazione e venga anche incontro ai bisogni di coloro che vengono puniti mediante il sequestro degli automezzi, e risultano poi assolti, dato che da una vendita immediata si ricava un prezzo maggiore di quello che potrebbe essere ricavato da una vendita dopo molto tempo. Son pertanto favorevole al disegno di legge, e mi auguro che esso venga senza alcun indugio approvato dagli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

#### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è inserito, dopo il quarto comma, il comma seguente:

« Anche i mezzi di trasporto saranno venduti dai predetti organi mediante pubblica gara e con accreditamento del prezzo a favore degli aventi diritto previo nulla osta del giudice competente. Il nulla osta potrà essere negato soltanto se il mantenimento del sequestro sia strettamente necessario ai fini dell'accertamento del reato ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere al Comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3264).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione del ricavato della vendita (3264), già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 22 giugno 1966.

Il relatore, onorevole Buzzelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUZZETTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che è già stato approvato dal Senato, vuole autorizzare la vendita di un terreno di proprietà dello Stato, terreno che si trova nel comune di Chiasso, in Svizzera. Esso fu donato nel 1938 dal signor Pietro Chiesa allo Stato italiano, a condizione che venisse destinato a beneficio della colonia italiana; in caso di vendita il ricavato avrebbe dovuto essere destinato allo stesso scopo. In un secondo momento tale terreno, in base al piano regolatore della città di Chiasso, venne dichiarato da espropriare; contro questo esproprio è stato avanzato regolare ricorso, ed il comune di Chiasso, in via conciliativa, ha proposto di acquistarlo per un milione e centomila franchi svizzeri. Detto prezzo è ritenuto congruo, e per poter effettuare la vendita occorre ora l'approvazione del Parlamento italiano; il ricavato sarà destinato, come era nelle intenzioni del donatore, a beneficio della colonia italiana.

Dichiaro di essere favorevole al provvedimento, che spero venga approvato sollecitamente dagli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il

prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione « Pietro Chiesa » contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel comune.

Il Ministro degli affari esteri provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(È approvato).

ART. 2.

Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad impiegare l'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo 1 per la costituzione di un Fondo la cui rendita sarà destinata a sovvenire ai bisogni della collettività italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future.

La rendita predetta sarà amministrata dalla Fondazione « Pietro Chiesa » costituita a tale scopo ed operante sotto la sorveglianza dell'autorità consolare nel Canton Ticino.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità per la costituzione del Fondo di cui al primo comma del presente articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3329).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e

mobilia nei trasferimenti per causa di morte (3329), già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 13 luglio 1966.

Il relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato per ovviare agli inconvenienti venutisi a verificare in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno 1965, sentenza pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio scorso e proclamante l'illegittimità costituzionale dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni; questa legge è la legge 30 dicembre 1923, n. 3270. La dichiarazione di incostituzionalità è in rapporto all'articolo 3 della Costituzione. All'articolo 3 si sancisce infatti, la parità dei diritti di tutti i cittadini, qualunque sia la loro condizione sociale. L'oggetto della vertenza, che ha dato origine a questa sentenza, deriva dal fatto che la legge sulle successioni parla di una presunzione del 2 per cento di gioielli calcolata sul valore lordo dell'asse ereditario, e del 5 per cento di mobilia sempre calcolato sull'asse ereditario; il tutto però limitatamente alle aziende industriali e commerciali. La legge del 1923 fa specifico riferimento a questi due tipi di aziende; non esiste menzione esplicita riferita alle aziende agricole. Pertanto ne è nata una vertenza; la Corte costituzionale ha riscontrato in questo caso la violazione dell'articolo 3 della Costituzione e pertanto ha dichiarato la incostituzionalità della norma.

L'articolo unico del disegno di legge al nostro esame propone di inserire le aziende agricole fra le aziende che rientrano nel quadro previsto dalla legge del 1923; poiché si tratta di sanare una alcuna di carattere costituzionale, come Relatore non posso far altro che suggerire l'approvazione del presente disegno di legge così come è stato presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Date le premesse, ritengo che non ci sia altro da fare che approvare il presente disegno di legge. Però desidero fare una osservazione; quando fu varata la legge non ritengo che il legislatore abbia casualmente omissso le aziende agricole. Se ciò è avvenuto credo che il legislatore abbia avuto le sue buone ragioni nel non equiparare le aziende agricole alle altre aziende. Dobbiamo tener presente una realtà e cioè che nelle aziende agricole la somma dei gioielli e dei mobili è nettamente inferiore a quella che si può riscontrare nelle aziende industriali e commerciali.

In queste condizioni non possiamo che prendere atto della sentenza della Corte costituzionale anche se riteniamo che il richiamo fatto non sia del tutto pertinente. Siamo d'accordo sull'uguaglianza dei cittadini, così come prevista dalla Costituzione, però dobbiamo tener presente che questa uguaglianza non sempre esiste. La presunzione dell'uguaglianza del cittadino riguarda il diritto dello stesso ad essere ugualmente trattato indipendentemente dalle sue condizioni economiche e sociali e non significa che lo stesso cittadino deve essere ugualmente tassato anche quando non esiste l'oggetto della tassazione.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Senza arrivare al pessimismo del collega Minio devo dire che evidentemente se nella legge del 1923 non era stata contemplata l'azienda agricola, alcune valutazioni erano state fatte. Comunque, di fronte ad un provvedimento di questo tipo non possiamo far altro che approvare il disegno di legge.

RAFFAELLI. Signor Presidente, mi rendo conto della sentenza della Corte costituzionale e mi rendo conto inoltre che il Governo non ha avuto la stessa sollecitudine nel riformare l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza che concede ai prefetti i più ampi poteri che possono essere graditi a qualche Ministro passato o futuro. A questo proposito possiamo ricordare la dichiarazione del Ministro Taviani, il quale ha fatto gli elogi ai prefetti e li ha eletti pilastri dell'ordinamento statale.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Vorrei ricordare che la riforma della legge di pubblica sicurezza è già stata approvata dal Consiglio dei ministri.

RAFFAELLI. Giustamente il collega Scricciolo, utilizzando lo stesso termine « approvare », ha affermato che sono in errore, in quanto la legge stessa è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Vorrei solamente sapere quando la stessa verrà esaminata dal Parlamento.

Un'altra osservazione che, nel merito, desidero fare fa riferimento alle considerazioni del collega Minio. La Corte costituzionale ha affermato che non si può escludere una categoria di cittadini da un trattamento stabilito per legge. Ora vorrei domandare quale impedimento ha riscontrato il Governo nello stabilire degli scaglioni secondo il valore dell'asse ereditario?

Il Governo si è richiamato alla sentenza della Corte costituzionale per considerare soltanto un lato della questione. Ma se noi permetteremo che della stessa percentuale convenzionale fruiscono ugualmente un asse ere-

ditario di un milione, ed uno, poniamo, di cento milioni, o di cinque miliardi, avremo compiuto un'ingiustizia assai più grande di quella rilevata dalla Corte costituzionale, e che con questo disegno di legge ci proponiamo di sanare. Su questo punto vorrei conoscere il parere del Governo. Se lo si ritiene opportuno, potremmo eventualmente apportare al testo qualche emendamento che lo migliori.

BENSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A me pare che in realtà il valore di questa questione sia stato abbastanza esagerato. Il problema era stato posto perché ci sono, per il settore agricolo in particolare, delle valutazioni diverse. Se si fa un disegno di legge, evidentemente lo si fa per certi motivi. Però qui ci troviamo di fronte a un dato preciso di norma e di diritto; e cioè la Corte costituzionale ha emesso a questo proposito una sentenza, e ha rilevato una mancanza. A questo punto noi non possiamo che coprire questa mancanza, e adeguarci alle norme che la Corte ci ha invitato ad applicare. Ecco quello che dobbiamo fare, e che il Governo fa in tutti i settori. Io sono pienamente d'accordo con il collega Scricciolo. Non è che il Governo abbia particolari preferenze ad applicare prima la legge in questo piuttosto che in altri settori: lo fa in tutti, nella misura possibile; ed io mi auguro che il Parlamento abbia la stessa premura nell'approvare queste leggi, sia per quanto riguarda il codice che per quanto riguarda queste norme particolari.

Però, a questo punto, il mio compito è solo quello di venire qui a dire che quello che è stato fatto è stato fatto in applicazione di una sentenza della Corte costituzionale; e pertanto invito la Commissione ad adeguarsi a tale sentenza.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha avuto modo di precisare il suo pensiero. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge in esame:

#### ARTICOLO UNICO.

I primi due commi dell'articolo 31 della legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: di gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore totale degli altri beni dell'eredità al lordo del passivo; di mobilia per un valore in ragione del 5 per cento del valore totale,

pure lordo, degli altri beni ereditati, compresi i gioielli ed il denaro, ancorché valutati in via presuntiva.

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si comprende il valore netto delle aziende industriali, commerciali e agricole o di quote aziendali ottenuto mediante la giustificazione delle passività nei modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni ».

RÀFFAELLI. I deputati comunisti si asterranno dalla votazione sul provvedimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3331: Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse.

Il Relatore, onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha approvato questo disegno di legge senza indicare la copertura per la minore entrata, che è prevista nella misura di 30 milioni. Né questo è stato rilevato dalla Commissione bilancio, la quale ha deliberato di esprimere parere favorevole a questo provvedimento.

Il fondo necessario per la copertura è iscritto per l'anno 1967 al capitolo 3523, sul fondo globale per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il disegno di legge, però, per trovare copertura, dovrebbe avere decorrenza dal 1° gennaio 1967, perché per l'anno 1966 tale copertura non è prevista.

A questo punto dovremmo forse rinviare questo disegno di legge alla Commissione bilancio perché ci venga indicato come risolvere il problema, che non credo sia risolvibile, in questo momento, dalla nostra Commissione.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 OTTOBRE 1966

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Questo problema, affacciato in un primo tempo durante la discussione del provvedimento in Senato, è stato poi giustamente abbandonato.

L'esenzione dall'imposta, infatti, viene concessa solo a condizione di reciprocità di trattamento da parte dei paesi stranieri. Quindi, evidentemente, da una parte si elide il capitolo della spesa, e dall'altro quello dell'entrata.

Se non esiste reciprocità, dunque, si continua ad applicare l'imposta; se esiste reciprocità, la legge avrà effetto a partire da ora, e se non si avrà un'entrata non si avrà neppure una spesa.

**BENSI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il senatore Trabucchi era stato precisissimo in materia, ed io non ho che a ripetere le sue parole: « Vorrei, in primo luogo, osservare che per un provvedimento di questo tipo non è necessaria affatto la copertura. Tale indicazione è infatti necessaria quando si tratti di affrontare nuovi oneri, non quando si tratti di una eventuale limitazione del campo di azione dell'imposta, altrimenti affermeremo una questione di principio che non abbiamo mai affermato... ».

**AZZARO, Relatore.** Però nella relazione del Governo al disegno di legge tale problema era stato indicato, e risolto in un determinato modo. Faccio osservare che quella relazione reca le firme dei ministri Tremelloni, Colombo, Pieraccini e Fanfani.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** La contraddizione riguarda chi ha fatto quella relazione.

I sottosegretari alle finanze, conoscono le leggi e le relazioni dopo che esse sono state presentate. Se la relazione contiene uno svuotamento, il sottosegretario non lo sottoscrive e lo dichiara.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed i rappresentanti del Governo hanno chiarito il loro pensiero. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli 1 e 2 che, poiché non sono stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonché ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze

di nazionalità non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalità non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purché esista reciprocità di trattamento.

(È approvato).

## ART. 2.

Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocità cui è subordinata la concessione del beneficio stesso.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica a comandi militari dei Paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (N.A.T.O.) (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3330).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3330: Esenzioni fiscali per le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate, nel territorio della Repubblica, a comandi militari dei paesi dell'Alleanza del Nord-Atlantico (N.A.T.O.).

Il Relatore, onorevole Azzaro ha facoltà di svolgere la relazione.

**AZZARO, Relatore.** Nel 1952 il Governo italiano stipulò con gli Stati Uniti un accordo, con cui si convenne che le spese sostenute dagli Stati Uniti nel nostro paese non sarebbero state gravate da oneri fiscali. Con il presente disegno di legge si intende estendere questo particolare trattamento tributario a tutti i paesi membri della N.A.T.O., che già praticano agevolazioni del genere a condizioni di reciprocità.

**RAFFAELLI.** Per questo disegno di legge informo la Commissione che la mia parte preannuncia la presentazione alla Presidenza della Camera della richiesta, sottoscritta da un decimo dei componenti la Camera, per la rimessione in Assemblea, ai sensi dell'articolo 40, penultimo comma, del Regolamento.

**PRESIDENTE.** Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Raffaelli e sospendo pertanto la discussione del provvedimento.

**Discussione del disegno di legge: Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata dei prodotti petroliferi (3375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta generale sull'entrata dei prodotti petroliferi ».

RAFFAELLI. Preannuncio alla Commissione che la mia parte si assinge a presentare alla Presidenza della Camera la richiesta, sottoscritta da un decimo dei componenti la Camera, per la rimessione in Assemlea di questo disegno di legge, ai sensi dell'articolo 40, penultimo comma, del Regolamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Raffaelli e sospendo pertanto la discussione del provvedimento.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio di sali e tabacchi » (*Approvato dalla V Commissione permanente de Senato*) (3266):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprietà dello Stato e destinazione edel ricavato della vendita » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3264):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Applicazione della presunzione per gioielli, denaro e mobilia nei trasferimenti per causa di morte » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3329):

Presenti . . . . .	28
Votanti . . . . .	19
Astenuti . . . . .	9
Maggioranza . . . . .	11
Voti favorevoli . . . . .	19
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3331):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione i deputati:*

Astolfi, Azzaro, Bima, Buzzetti, Carocci, Castellucci, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Matarrese, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Trombetta, Turaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani e Zugno.

*Si sono astenuti sul disegno di legge n. 3329:* Astolfi, Carocci, Lenti, Matarrese, Minio, Raffaelli, Soliano, Vespignani e Villani.

*Sono in congedo:* Fortuna e Pella.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO